

Rapporto esplicativo relativo alla modifica dell'ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie per l'accREDITAMENTO nel settore universitario

20 maggio 2020

1. Situazione iniziale

Visto l'articolo 30 capoverso 2 della legge del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20) e l'articolo 2 capoverso 2 lettera b numero 1 della Convenzione del 26 febbraio 2015 tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU; RS 414.205), il Consiglio delle scuole universitarie ha specificato le condizioni per l'accREDITAMENTO ed emanato l'ordinanza per l'accREDITAMENTO nel settore universitario (Ordinanza per l'accREDITAMENTO LPSU; RS 414.205.6), entrata in vigore il 1° luglio 2015.

Dall'entrata in vigore dell'ordinanza per l'accREDITAMENTO LPSU fino alla fine del 2019 il Consiglio svizzero di accREDITAMENTO (CSA) ha rilasciato una decisione in merito a 14 procedure di accREDITAMENTO istituzionale e ha avviato oltre una decina di altre procedure. In base alle esperienze maturate finora con l'ordinanza l'Agenzia svizzera di accREDITAMENTO e garanzia della qualità (AAQ) ha proposto al CSA alcune modifiche al testo.

Nella riunione del 27 febbraio 2020 il Consiglio delle scuole universitarie ha discusso le proposte di modifica e ha deciso di sottoporle alle cerchie interessate mediante una procedura di consultazione.

2. Commento alle singole disposizioni

Articolo 4 capoverso 1 frase introduttiva

Il capoverso 1 definisce le condizioni per l'ammissione alla procedura di accREDITAMENTO istituzionale. Il CSA decide con una decisione di entrata nel merito (art. 10 cpv. 1). L'esame qualitativo dei requisiti per l'accREDITAMENTO viene realizzato nell'ambito di una procedura dettagliata (autovalutazione, valutazione esterna, richiesta di accREDITAMENTO dell'agenzia, decisione del CSA). La decisione di entrata nel merito del CSA non deve e non può avere lo scopo di fare una selezione all'inizio della procedura, bensì deve permettere soltanto di confermare l'esistenza di requisiti formali (esame del dossier). Tuttavia, nella versione vigente del capoverso 1 l'espressione «se soddisfa le seguenti condizioni» avvicina la decisione di entrata nel merito a un esame qualitativo preliminare. Per questo si propone di modificare la frase introduttiva come segue: «se attesta in maniera credibile, avvalendosi di documenti adeguati, di rispettare le seguenti condizioni».

Articolo 4 capoverso 1 lettera g

Imponendo la condizione che un gruppo di studenti avesse concluso un programma di studio, tale disposizione aveva lo scopo di escludere gli accREDITAMENTI ex ante o gli accREDITAMENTI basati su progetti non ancora realizzati. Introdurre questa condizione per l'ammissione alla procedura di accREDITAMENTO facoltativo è, fatte salve alcune eccezioni, giustificato mentre, in base all'esperienza, per l'ammissione all'accREDITAMENTO istituzionale obbligatorio si innesca un circolo vizioso: senza un gruppo di studenti che ha concluso un programma di studio non è possibile ottenere l'accREDITAMENTO istituzionale e senza l'accREDITAMENTO istituzionale il gruppo non può di fatto concludere il programma. Questo requisito ostacola in modo ingiustificato l'accesso alla procedura di accREDITAMENTO per i nuovi istituti accademici. Per i motivi esposti, questa condizione deve essere stralciata.

Benché questo requisito venga abrogato, in base alle condizioni di cui alle altre lettere, segnatamente d, f e h in combinato disposto con l'articolo 30 LPSU, gli accREDITAMENTI basati su progetti non ancora realizzati rimangono comunque esclusi.

Articolo 5 capoverso 3

Questo capoverso disciplina una delle condizioni per l'ammissione alla procedura di accREDITAMENTO dei programmi: solo i programmi che sono stati portati a termine da un gruppo di studenti sono ammessi alla procedura di accREDITAMENTO corrispondente.

Questa norma restrittiva si adatta bene all'accreditamento facoltativo dei programmi ma produce effetti indesiderati sull'accreditamento dei programmi legati all'esercizio di diverse professioni regolamentate. Coloro che hanno concluso un ciclo di studio in medicina umana, dentaria o veterinaria, farmacia e chiropratica (legge sulle professioni mediche, LPMed) sono ammessi agli esami federali solo se il ciclo di studio che hanno frequentato è accreditato. Di conseguenza, almeno per un certo periodo, i titolari dei diplomi rilasciati dalle nuove formazioni che preparano alle professioni mediche universitarie non avranno la possibilità di esercitare. Anche nel campo delle professioni sanitarie (legge sulle professioni sanitarie, LPSan) l'esercizio della professione è vincolato all'accreditamento dei cicli di studio. È quindi necessario prevedere una deroga per i programmi di studio secondo la LPMed e la LPSan e consentire l'ammissione diretta alla procedura di accreditamento dei programmi senza verifica delle condizioni di cui al capoverso 1 lettera b. Tuttavia, il requisito di ammissione ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a, secondo il quale la scuola universitaria o un altro istituto accademico deve essere accreditato a livello istituzionale secondo la LPSU, vale anche per questi corsi di studio (cfr. anche la disposizione transitoria dell'articolo 24).

Articolo 9 capoverso 7

In ragione del plurilinguismo svizzero sia le istituzioni private sia le agenzie straniere operanti in Svizzera si trovano spesso confrontate con la questione della lingua procedurale. Per fare chiarezza su questo punto le disposizioni generali sulla procedura di accreditamento (art. 9) vengono integrate con un nuovo capoverso che disciplina la scelta della lingua procedurale. Secondo l'articolo 33a capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) si tratta di una delle quattro lingue ufficiali. Tuttavia, il capoverso 3 dello stesso articolo non esclude che se una parte presenta documenti non redatti in una lingua ufficiale, l'autorità può rinunciare a esigerne la traduzione in una lingua ufficiale. Questa possibilità deve essere prevista per la procedura di accreditamento esplicitamente per i documenti in inglese. Ad ogni modo la procedura deve svolgersi in una delle lingue ufficiali e la decisione relativa all'accreditamento deve essere redatta in una delle lingue ufficiali.

Articolo 13 capoverso 4 lettera c

Per quanto riguarda l'accreditamento dei programmi l'ordinanza vigente prevede che il gruppo di esperti sia composto da almeno tre persone.

Nell'accreditamento dei programmi di studio delle professioni mediche universitarie e delle professioni sanitarie i gruppi di esperti sono composti da quattro persone. Per garantire la coerenza dei requisiti si propone di modificare l'ordinanza per l'accreditamento portando a quattro il numero di esperti.

Articolo 15a Verifica dell'adempimento degli oneri

Le prime procedure per la verifica dell'adempimento degli oneri hanno evidenziato il fatto che l'ordinanza non disciplina i dettagli (modalità e procedura) della verifica. L'ordinanza deve essere completata creando un nuovo articolo 15a e modificando l'articolo 18.

Dopo che la scuola universitaria o l'altro istituto accademico ha presentato al CSA il rapporto sull'adempimento degli oneri entro il termine stabilito, il CSA lo inoltra all'agenzia. Questa verifica l'adempimento degli oneri conformemente al capoverso 2 e documenta le proprie conclusioni in un rapporto che sottopone alla scuola universitaria o all'altro istituto accademico per un parere (cpv. 3). L'agenzia sottopone il proprio rapporto per decisione al CSA insieme alla documentazione e al parere della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico (cpv. 4). Il CSA constata se gli oneri sono stati adempiuti (cpv. 5). Se gli oneri non sono stati adempiuti o lo sono solo in parte, il CSA può adottare conformemente al capoverso 6 i provvedimenti previsti all'articolo 64 capoversi 1 e 2 LPSU: sollecitare l'adempimento degli oneri, imporre nuovi oneri, revocare l'accreditamento.

Articolo 18

Le conseguenze possibili concernenti il mancato adempimento degli oneri definiti nella decisione relativa all'accreditamento vengono stralciati dall'articolo 18 e inseriti nell'articolo 15a capoverso 6.

Entrata in vigore

Il Consiglio delle scuole universitarie porrà in vigore le modifiche dell'ordinanza il 1° gennaio 2021.